



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

**CAPITOLATO SPECIALE
TECNICO PRESTAZIONALE**

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN VIALE ASPROMONTE 16/3 PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA.



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di un appartamento di civica proprietà quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.
2. Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole fino ad un massimo di 4 persone, compresi i minori, residenti nel comune di Genova.
3. Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un contratto per la gestione dell'appartamento di civica proprietà sito in viale Aspromonte 16/3 per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.

ART. 2 – Importo, durata e opzioni

1. **L'importo** posto a base di gara è di € **26.837,46** al netto di IVA per la gestione della casa rifugio di Viale Aspromonte 16/3.
2. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 e 12 è stato individuato in € **42.939,93**(IVA esclusa)
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016** e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.
4. **I costi della manodopera** relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad **Euro 1.539,16** mensili, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:
 - 56 ore operatori C3/D1;
 - 14 ore coordinatore D2;
 - 2 ore psicologa D3.
5. **La durata** dell'appalto è di **15 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo contratto.
7. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016** può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico, per un massimo di 6 mesi.



COMUNE DI GENOVA

ART. 3 - Obiettivi e prestazioni del Servizio

1. L'aggiudicatario deve assicurare le seguenti prestazioni:
 - a) l'accoglienza residenziale presso l'appartamento;
 - b) fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e/o con figli minorenni;
 - c) garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono, di norma, a carico delle ospiti;
 - d) fornire sostegno educativo, legale e psicologico, che diano alle ospiti la possibilità di costruire una mappa di relazioni e di risorse per il raggiungimento dell'autonomia personale;
 - e) supportare le ospiti nelle attività della vita quotidiana, anche sostenendo economicamente l'acquisto di generi alimentari di prima necessità
 - f) favorire la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica e abitativa;
 - g) orientare le ospiti alle diverse risorse fornite dalle Istituzioni pubbliche e/o private-per rendere possibile la realizzazione di una autonomia personale;
 - h) gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno dell'appartamento
 - i) monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
 - j) favorire quanto più possibile l'utilizzo della struttura per la massima capienza al fine di ottimizzare la risorsa e garantire alle ospiti la possibilità di vivere un'esperienza comunitaria volta alla crescita personale e all'autonomia.

ART. 4 – Organizzazione del servizio

1. L'accoglienza delle persone nell'appartamento avviene su invio degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito UCST) del Comune di Genova. Essi definiscono, in collaborazione con l'ente gestore, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.
2. I progetti individuali devono contenere:
 - a) obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
 - b) periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenuti necessari;
 - c) tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.
3. L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità di almeno **72 ore mensili** di sostegno educativo, definendo i rispettivi compiti e orari di presenza. Dovrà essere individuato un educatore referente del servizio. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno.



COMUNE DI GENOVA

4. La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento.
5. Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra servizio inviante, équipe educativa dell'appartamento e ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:
 - a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;
 - b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.
6. Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1 mese), curano l'osservazione della situazione della donna e del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione ai servizi invianti.
7. La struttura quindi redige e presenta ai servizi invianti una prima ipotesi di PEI, elaborata in relazione al progetto d'inserimento e al percorso di osservazione.
8. Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e strumento di valutazione dell'intervento e deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna, al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali può essere coinvolta.
9. Copia del PEI, sottoscritto dalla struttura, dal servizio inviante e dalla donna, deve essere conservata in struttura con i successivi aggiornamenti nella cartella relativa all'ospite.
10. Nel caso di provenienza della donna da Casa Rifugio o altra struttura sarà necessario garantire il necessario raccordo anche in relazione al PEI.
11. Per assenze concordate è prevista la conservazione del posto fino ad un massimo di quattordici giorni di assenza consecutiva, fatti salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo massimo complessivo di assenza di un mese.

ART. 5 – Contributo a carico degli utenti

1. Ciascuna ospite o nucleo familiare contribuisce, là dove possibile, al costo del servizio per un massimo di Euro 100,00 mensili attraverso il versamento diretto al Soggetto gestore come previsto dalla Deliberazione C.C. 4/2014, fatte salve eventuali successive modifiche normative.

ART. 6 - Sedi e utenze

1. La sede del servizio sarà l'immobile di proprietà del Comune di Genova sito in Viale Aspromonte 16/3.
2. La struttura é sita al piano terra ed é composta da: n.1 ingresso - sala adibita a spazio comune, n.1 cucina, n.2 camere da due posti per le persone accolte, n. 1 bagno.
3. Il locale viene accettato nello stato di fatto in cui si trova e, quindi, il concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del Comune nella debita forma scritta, e sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria dell'immobile, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso. Restano escluse le spese



COMUNE DI GENOVA

per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di rilevante entità.

4. L'immobile è consegnato con gli arredi dettagliati nell'allegato "Arredi" al presente capitolato. L'Ente gestore dovrà provvedere alla cura degli stessi secondo la normale diligenza.
5. Le utenze sono a carico dell'ente gestore.

ART 7 – Personale – Clausola sociale

1. L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate:
 - a) avvalersi di operatori in possesso di diploma di scuola dell'obbligo con esperienza pari o superiore a due anni in qualità di operatori socio-educativi inquadrati secondo le disposizioni del CCNL di categoria;
 - b) avvalersi di volontari o altre persone reperite dall'aggiudicatario/i per rispondere alle esigenze degli ospiti.
2. L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.
3. Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.
4. Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.
5. Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.
6. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato Quadro riepilogativo del personale impiegato.

ART. 8 - Obblighi dell'aggiudicatario/i

1. L'aggiudicatario si impegna:
 - a) eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto tecnico che costituirà parte integrante del contratto;
 - b) redigere e trasmettere al Comune una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione di:
 - numero persone inserite
 - soggetto inviante



COMUNE DI GENOVA

- durata degli inserimenti
- tipologia di utenza (donne sole o con figli)
- età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza
- caratteristiche socio culturali (es. titolo di studio, situazione occupazionale)
- esito dopo la dimissione
- numero operatori volontari che prestano attività nella struttura e loro formazione
- attività svolte e problematiche emerse

collaborazione con la rete dei servizi e con i Centri Antiviolenza e la Casa Rifugio di cui al lotto 1;

- c) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- d) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- e) applicare per gli operatori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa;
- f) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto
- g) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa ed indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione
- h) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere a carico degli Enti gestori; manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- i) fornire al Comune la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio in sede di aggiudicazione entro 7 giorni dall'aggiudicazione stessa ed a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione;



COMUNE DI GENOVA

- j) inviare alla Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:
- i. per gli operatori retribuiti: dati anagrafici, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time) ore dedicate all'attività in oggetto, quantificazione dell'eventuale impegno in altro servizio/attività;
 - ii. per eventuali volontari: dati anagrafici, residenza. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario e comunque entro 48 ore dalla variazione e prima dell'effettivo utilizzo alla Direzione Politiche Sociali;
- k) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati, prima dell'avvio in servizio;
- l) ad adottare eventuali strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune e a garantirne la corretta compilazione. Adottare il progetto educativo individuale (PEI) e garantirne la corretta compilazione ed aggiornamento;
- m) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio
- n) informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi inviati di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- o) collaborare fattivamente e costantemente con i servizi sociali del Comune di Genova per il buon andamento del servizio, anche attraverso un monitoraggio della corretta applicazione delle Prassi per l'accesso alla Struttura redatte dal Comune di Genova.
2. Nei casi di allontanamento arbitrario dalla struttura della donna e/o del minore la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:
- a) uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione della donna e/o del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;
 - b) servizio che ha richiesto l'inserimento;
 - c) Autorità Giudiziaria, qualora trattasi di donna con minore e/o minore.
3. Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura. In assenza o temporanea impossibilità del genitore a farlo (allontanamento, ricovero in struttura ospedaliera) la struttura deve provvedere in via di urgenza e per il tempo necessario all'eventuale individuazione di diversa collocazione, alla tutela e accudimento del minore, concordando con l'ATS/UCST inviante e la Direzione Politiche Sociali le modalità più opportune.

ART. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

1. L'aggiudicatario si impegna a:
 - a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;



COMUNE DI GENOVA

- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
2. Si impegna altresì ad eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
 - c) all'impianto idrico – sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
 - d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte delle ospiti.
3. Per la manutenzione straordinaria si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.
4. L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine.
5. L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte delle ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 10 - Obblighi del Comune

1. Sono a carico del Comune di Genova, le spese relative a:
 - amministrazione;
 - manutenzione straordinaria solo di rilevante entità secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.
2. E' altresì a carico del Comune di Genova:
 - individuare gli ospiti da inserire nell'alloggio;
 - effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
 - definire i piani individuali di intervento anche in collaborazione con il gestore;
 - garantire, attraverso l'assistente sociale referente dell'alloggio protetto e i collaboratori tecnici dell'area sociale, i rapporti con i MMG e le strutture sanitarie per i singoli ospiti;
 - convocare le riunioni di verifiche periodiche;
 - gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, anche in collaborazione con il gestore;
 - promuovere momenti di aggiornamento, formazione ed auto formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.



COMUNE DI GENOVA

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale previa presentazione di fattura elettronica mensile.
2. Tali fatture elettroniche dovranno contenere:
 - numerazione progressiva,
 - data di emissione,
 - numero dell'ordine,
 - intestazione del Soggetto competente,
 - eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
 - CIG
 - Codice IPA della Direzione Politiche Sociali (R224QF)
3. L'invio della fattura elettronica mensile, dovrà essere preceduto dalla rendicontazione alla Direzione Politiche Sociali dei seguenti elementi:
 - numero delle persone accolte
 - soggetto inviante
 - durata degli inserimenti
 - indicazione tipologia di utenza (donne sole o con figli)
 - età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza.
4. Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione della fattura elettronica entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, le modalità di pagamento saranno effettuate nel rispetto
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle



COMUNE DI GENOVA

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

6. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).
7. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
8. Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.
9. L'aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - Controlli

1. Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 13 – Penali

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:
 - a) mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto sino ad un massimo di Euro 750,00;
 - b) mancato invio della documentazione sino ad un massimo di Euro 300,00;
 - c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 300,00;
 - d) mancata o non corretta compilazione ed aggiornamento del PEI fino a un massimo di euro 400,00;
 - e) mancata comunicazione ai servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico fino a un massimo di euro 400,00



COMUNE DI GENOVA

- f) mancata esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria nei locali:
- i. alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia: euro 500;
 - ii. all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.: euro 200;
 - iii. all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli occupanti): euro 500;
 - iv. alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli occupanti: euro 400.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
7. Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
8. Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicatario.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
10. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.
11. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.



COMUNE DI GENOVA

ART. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.
2. Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all' Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.
3. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
4. Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.
5. Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.
6. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.
9. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
10. Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 15 - Cessione del contratto e del credito – Sub Appalto

1. Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.



COMUNE DI GENOVA

3. I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.
4. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.
5. E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 16 - Norme di Sicurezza

1. La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.
2. **Disposizioni in materia di sicurezza.** E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).
3. **Referenti alla sicurezza.** L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.
4. **Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti** L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 17 - Responsabilità

1. L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.
2. I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e



COMUNE DI GENOVA

affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

3. Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.
4. L'Aggiudicatario è tenuto a:
 - a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
 - b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
 - c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - d) redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
 - e) mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 5. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
 6. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
 7. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 8. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del



COMUNE DI GENOVA

responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

9. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
5. Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.
6. Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
7. Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).
8. L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
9. Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.
10. L'Aggiudicatario è altresì obbligato:
 - ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
 - su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 19- Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 20 - Rinvio ad altre norme



COMUNE DI GENOVA

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.